

## ONCE AGAIN ABOUT THE OBLIGATION TO PREPARE THE SACRAMENT OF MARRIAGE

William A. Bleiziffer

Assoc. Prof., PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

**Abstract:** *The Church has always paid special attention to celebrating the sacraments by imposing sets of canonical norms for their validity and liceity/legitimacy/lawfulness to protect them from abuses. Today's social and cultural conditions tend to cast doubt on the significance of the institution of the family, proposing disordered ways of life, away from God's plan, and marked by indifference, disordered sexuality, and lack of constant, perpetual commitment to building their own matrimonial life "in the Lord". The man and the woman who build a family through marriage feel the urge to confess in their own lives those values that are promoted by the Gospel and by the teaching of the Church.*

*The Church protects the dignity and sacredness of marriage, conscious of the fact that the sacrament is a guarantee of an orderly life that tends to value both the dignity of the spouses and the good, the wellness of the society. Facing the dangers that lead to the alteration of the institution of marriage, the Church has ruled the administration not only of the administration of the sacrament, but also the preparation for its valid and legitimate celebration. The canonical discipline of pre-matrimonial training thus presents itself as a necessity to support a life-style, a life status that has its roots in the will of God, and which mystically is prefigured by the mysterious union between Christ and His Church.*

*The study wishes to review the canonical discipline of preparation before marriage, based on the canonical content of the Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, and consists of four parts that attempt to synthetically present the canonical and theological doctrine of the sacrament of marriage. The present canonical discipline is presented based on the presentation of the antique and venerable discipline, and informs and justifies the current conception of pre-marital training, while the last deals with the subject as a true canonical and moral obligation.*

**Keywords:** *sacrament; marriage; celebration; premarital preparation; obligation; pastors of souls; wives; canonical discipline; rights and obligations; sacramental dignity.*

### Premessa

La Chiesa da sempre, ma oltretutto negli ultimi anni, ha concentrato maggiormente la sua attenzione sulla celebrazione del matrimonio. Da qui la scelta di rendere obbligatori per i futuri sposi i corsi di preparazione relegando, almeno di fatto il fidanzamento al breve periodo che precede la celebrazione delle nozze.

Mentre la Chiesa tutelava la santità matrimoniale, consapevole del fatto che il sacramento del matrimonio rappresentava una garanzia ecclesiale, la società, che ne riconosceva i valori e i benefici, sosteneva la preparazione al sacramento. In epoche non da molto passate nella comunità ecclesiale l'appoggio era realmente evangelizzante, fermo, coerente, compatto, mentre nel tessuto sociale erano rare le separazioni e i fallimenti dei matrimoni; anzi, il divorzio veniva considerato come una «piaga» sociale (cfr. GS 47). Diversamente oggi possiamo osservare con grande facilità un'alterazione della famiglia e una certa corrosione dei valori che una volta erano saldamente custoditi all'interno del matrimonio, e come soprattutto in numerose nazioni economicamente sviluppate l'indice di nuzialità si è ridotto.

Si suole contrarre matrimonio in un'età più avanzata e aumenta il numero dei divorzi e delle separazioni, anche nei primi anni della vita coniugale. Tutto ciò porta inevitabilmente ad una inquietudine pastorale, mille volte ribadita: chi contrae matrimonio, è realmente preparato a questo? Il problema della preparazione al sacramento del matrimonio, e alla vita che ne segue, emerge come una grande necessità pastorale innanzitutto per il bene degli sposi. Perciò crescono

dovunque l'interesse e le iniziative per fornire risposte adeguate e opportune alla preparazione al sacramento del matrimonio. Una preparazione che deve sottolineare alcuni punti che emergono nella società odierna con più enfasi rispetto ai tempi passati: l'interpersonale rapporto di coppia basato sul reciproco rispetto fra un uomo e una donna; i problemi della sessualità coniugale e della paternità e maternità responsabile con riferimento alle nuove scoperte mediche, tecniche e biologiche, nonché con agganci al grande sviluppo della bioetica e delle sue ripercussioni al livello di morale personale e familiare; metodi di educazione della prole ed elementi di conduzione ordinata della famiglia ispirati dalle realtà che alcune volte possono essere interpretati addirittura inquietanti: disponibilità di mezzi finanziari, lavoro stabile, amministrazione saggia delle risorse e dei risparmi, nozioni di economia domestica...

Difronte a questi cambiamenti paradigmatici la Chiesa si è sempre preoccupata di trovare le misure adatte, non semplicemente per contrastare certi tipi di atteggiamenti contrari alla sacramentalità del matrimonio e alla vita morale, ma effettivamente per preservare la dignità di un istituto che trova la sua radice nella volontà divina.

«Più che mai necessaria ai nostri giorni è la preparazione dei giovani al matrimonio e alla vita familiare. (...) i mutamenti sopravvenuti in seno a quasi tutte le società moderne esigono che non solo la famiglia, ma anche la società e la Chiesa siano impegnate nello sforzo di preparare adeguatamente i giovani alle responsabilità del loro domani. Molti fenomeni negativi che oggi si lamentano nella vita familiare derivano dal fatto che, nelle nuove situazioni, i giovani non solo perdono di vista la giusta gerarchia dei valori, ma, non possedendo più criteri sicuri di comportamento, non sanno come affrontare e risolvere le nuove difficoltà. (...) Ciò vale ancor più per il matrimonio cristiano, il cui influsso si estende sulla santità di tanti uomini e donne. Per questo la Chiesa deve promuovere migliori e più intensi programmi di preparazione al matrimonio, per eliminare, il più possibile, le difficoltà in cui si dibattono tante coppie e ancor più per favorire positivamente il sorgere e il maturare dei matrimoni riusciti»<sup>1</sup>.

Ma come si può realizzare una tale esigenza quando mancano i presupposti per vivere una vita basata sull'insegnamento di Cristo, tramandato lungo i secoli dal magistero autentico della Chiesa? Partendo da questa interrogazione ci proponiamo nel presente studio di mettere in risalto attraverso una riflessione teologico-canonica i principi fondamentali e le esigenze pratiche per una valida preparazione prematrimoniale. Lo studio non pretende di "dire tutto" sul matrimonio e sulla sua preparazione; non porterà, forse, alcuna novità in materia, ma serve per ribadire, sotto certi aspetti particolari, la necessità dell'accompagnamento degli sposi nel preparare il sacramento, preparazione da cui scaturisce poi anche l'energia costante per vivere fedelmente l'impegno totale e definitivo della propria scelta di vita. Ovviamente il tema preso in considerazione non è né nuovo, né ignorato o poco conosciuto: anzi, ci troviamo davanti ad un argomento che, per certi versi, trova all'interno della Chiesa ampissimi spazi di trattazione, vista la grande produzione di materiale stampato – libri, opuscoli, foglietti -, oppure, ai tempi della grande comunicazione on-line, anche webinar, videoconferenze e corsi da seguire in rete.

Nonostante ciò riproporre sinteticamente la disciplina canonica riguardante la preparazione matrimoniale partendo dal contenuto canonico presente nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*<sup>2</sup> non può che portare vantaggi evidenti sia per i responsabili di una tale preparazione che per i fidanzati stessi. Lo studio è articolato in 4 parti che tentano di presentare sinteticamente la dottrina canonica e teologica sul sacramento del matrimonio. La disciplina canonica attuale è presentata dopo la rassegna della disciplina antica, che informa e giustifica l'attuale concezione

---

<sup>1</sup> Esortazione Apostolica "Familiaris Consortio" di Sua Santità' Giovanni Paolo II all'episcopato al clero ed ai fedeli di tutta la chiesa cattolica circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi, in *Enchiridion Vaticanum VII/ 1522-1810, 1724- 1725*.

<sup>2</sup> PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Fontium annotatione auctus*, Libreria editrice Vaticana, 1995; AAS 82 [1990], 1061-1353; EV 12/695-887 (CCEO).

sul tema della preparazione prematrimoniale, mentre un ultimo approccio prende in considerazione l'argomento quale vero e proprio obbligo canonico e morale.

### **Il matrimonio quale sacramento della Chiesa**

Per i cristiani il matrimonio ha la sua origine in Dio creatore. Questo coinvolge gli sposi ad una vera vocazione e ad un particolare stato e vita di grazia. Tale vocazione, per essere portata alla sua maturazione, e quindi per essere proficua, richiede un'adeguata e speciale preparazione. Questa preparazione è un cammino di fede e d'amore specifico, tanto più che questa vocazione è data alla coppia per il bene della Chiesa e della società. Il matrimonio, quale impegno privato e pubblico preso davanti a Dio e alla società va oltre i limiti individuali. Difronte ad una mentalità individualistica, - che mina la scelta del dono di sé a tutti i livelli, e quindi in particolare mette in crisi l'autenticità di un rapporto di coppia vissuto non per se stessi, ma nella prospettiva di un dono sincero di sé all'altro -, la Chiesa si sente interrogata sul senso del matrimonio da trasmettere ai suoi membri. A livello sociale e culturale sembra oggi essere in discussione l'istituto stesso del matrimonio, con il suo patrimonio di valori, atteggiamenti e scelte che la Chiesa deve invece promuovere nella sua originalità e completezza.

Nel riflettere sul tema del matrimonio, e della famiglia che da lui scaturisce, osserviamo facilmente che esistono molte preoccupazioni. La famiglia è l'unità di base della società, mentre il matrimonio ne è il fondamento. Essa esiste per promuovere l'amore fra un uomo e una donna e per la loro reciproca crescita e pienezza spirituale basata su valori morali e religiosi, etici, salvaguardando la santità della vita umana in tutti i suoi aspetti. Mentre il matrimonio rappresenta un impegno personale e sociale esso crea delle responsabilità e doveri reciproci sia all'interno della «famiglia estesa» che della società. L'ideale del matrimonio, come definito dalla dottrina cattolica e dalle tradizioni religiose, è un'unione monogamica, duratura, e nata con il libero e pieno consenso dei due sposi. La vita familiare che nasce dal matrimonio deve garantire, alla luce di una solida coscienza degli impegni assunti, fedeltà, onestà, fiducia, rispetto, uguaglianza. Tutto ciò provoca in ciascun partner e in tutti i membri della famiglia, attraverso le generazioni, una serie di valori legati alla solidarietà, autostima, interdipendenza, accettazione e armonia, che devono essere tramandate agli posteri. La famiglia diviene così la comunità di base della fede religiosa, nella quale l'eredità religiosa e culturale viene trasmessa, permettendo ad ogni membro di viverla pienamente.

Le mutate condizioni culturali e sociali tendono oggi a mettere in discussione il significato dell'istituzione familiare, proponendo modelli di vita distanti dal disegno di Dio<sup>3</sup>; gli sposi e le famiglie avvertono l'urgenza di testimoniare la loro condizione come grazia da vivere all'interno di una società che tende sempre più a diminuire il significato ed il valore del matrimonio dal quale nasce poi la famiglia. In questa prospettiva riaffermare la sacralità del sacramento e la sua importanza nella chiesa e nella società. Riaffermare i valori fondamentali che costruiscono l'istituzione familiare, la prima cellula della società, è un compito davanti al quale la Chiesa deve sempre rispondere adeguatamente, con tutti i mezzi a sua disposizione.

La Chiesa considera il matrimonio dei battezzati uno dei sette sacramenti: cioè, detto con parole precise, è un segno di grazia istituito da Cristo e celebrato dalla Chiesa secondo i requisiti da lei stessa stabiliti (cann. 668-669). Con una formulazione catechistica sintetica potremmo affermare che il matrimonio tra i battezzati, cioè il loro patto coniugale, è un segno efficace, derivato e istituito da Cristo, per comunicare agli sposi la grazia che salva e santifica. Si tratta di parole che possono sembrare tecniche e aride ma che sono invece dense di contenuto e di vita.

E questo segno è il "patto coniugale" tra i due sposi, il sì d'amore che essi si scambiano pubblicamente davanti ai testimoni. Certo, questo scambio d'amore è presente ed è uguale in tutti i matrimoni: quelli di ogni tempo e di tutti i luoghi; però nel matrimonio tra battezzati c'è

---

<sup>3</sup>Molti documenti magisteriali recenti ne prendono in considerazione quelle realtà anomali che coinvolgono le cosiddette coppie di fatto, unioni libere e convivenze *more uxorio*, che rivendicano per sé il titolo di "matrimonio".

qualcosa di specifico e di unico. Il battesimo infatti, inserendo il cristiano in Cristo e nella Chiesa, ha anche trasformato l'amore sponsale che c'è in ogni uomo in una partecipazione dell'amore sponsale di Cristo e della Chiesa; perciò, quando nel sacramento del matrimonio i nubendi battezzati si scambiano il sì dell'amore coniugale, questo non è semplicemente una realtà puramente umana, ma è già una partecipazione dell'amore sponsale di Cristo e della Chiesa. Perciò lo scambio d'amore è una "immagine", e non solo un'"ombra", di quello che il sacramento del matrimonio produrrà.

Possiamo, anzi, aggiungere che proprio perché i battezzati si donano un amore sponsale che, in forza del battesimo, è già partecipazione di quello di Cristo e della Chiesa, essi se lo possono scambiare solo in modo sacramentale: per dei battezzati il matrimonio solo civile non è un vero e autentico matrimonio. Anche il Codice ha ribadito questa verità «Il patto matrimoniale, fondato dal Creatore e strutturato di sue leggi, mediante il quale l'uomo e la donna stabiliscono tra loro, con irrevocabile consenso personale, il consorzio dell'intera vita, per sua indole naturale è ordinato al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione dei figli. §2. Per istituzione di Cristo il matrimonio valido tra battezzati è, per il fatto stesso, un sacramento con il quale i coniugi sono uniti da Dio a immagine dell'unione indefettibile di Cristo con la Chiesa e sono quasi consacrati e irrobustiti dalla grazia sacramentale. §3. Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità che, nel matrimonio tra battezzati, conseguono una speciale stabilità in ragione del sacramento» (can. 776).

Il matrimonio è inteso come intima comunità di vita e di amore che nasce dall'atto umano. È una completa comunione corporale e spirituale di vita e di amore tra uomo e donna, che si donano e si accolgono l'un l'altro in quanto persone. Attraverso l'atto libero e personale del reciproco consenso viene fondata per diritto divino un'istituzione stabile, ordinata al bene dei coniugi e della prole, e non dipendente dall'arbitrio dell'uomo: «Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l'indissolubile unità» (GS n. 48)<sup>4</sup>. Il patto nuziale consiste, quindi, nel consorzio dell'intera vita: questo rappresenta il frutto della libera decisione di un uomo e di una donna che si sono incontrati, si sono innamorati, sono cresciuti durante il fidanzamento nella loro capacità di amarsi, si impegnano a rispettarci per tutta la vita mettendo in comunione non solo quello che possiedono, ma la loro stessa persona. Quale patto e alleanza coniugale che ha avuto origine nell'amore di una libera scelta dei due nubendi, il matrimonio cresce e si sviluppa in un amore sempre più oblativo. Di conseguenza, proprio perché questo amore è coniugale e pienamente umano, esso coinvolge la persona nella sua totalità unificata di spirito e di corpo; ogni matrimonio, in quanto sacramento possiede quindi le note e le esigenze della totalità, unità, fedeltà, indissolubilità e fecondità come sue caratteristiche proprie, native e permanenti.

Di grande significato per il fondamento biblico della comprensione sacramentale del matrimonio è la Lettera agli Efesini in cui è affermato: *“E voi mariti amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per render la santa”* (Ef. 5:25). E poco più avanti, l'apostolo scrive: *“Per questo motivo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà con sua moglie, e i due saranno una sola carne. Questo mistero è grande: io dico di Cristo e della Chiesa”* (5,31-32). Amore e fedeltà escludono la separazione o lo sbriciolamento di una realtà spirituale permanente. È per questo che S. Paolo stabilisce che il divieto di divorzio è un'espressa volontà di Cristo: *“Agli sposati ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi dal marito - e qualora si separi rimanga senza sposarsi o si riconcili col marito - e il marito non ripudi la moglie”* (1 Corinzi, 7, 10-11).

Questo è dunque mistero, e mistero significa realtà nascosta. Allora il matrimonio celebrato dai cristiani nasconde una grande realtà, quella che i coniugi sono chiamati a contemplare e a ri-esprimere nella loro vita, nel loro comportamento. Il matrimonio cristiano è

---

<sup>4</sup>Concilio Vaticano II, *Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et Spes* 48; EV 1/1472.

un segno efficace dell'alleanza fra Cristo e la Chiesa; il matrimonio celebrato tra i battezzati è un sacramento perché segna e media la grazia di questa alleanza.

### **Retrospettiva storica: la disciplina antica**

Dal matrimonio dei battezzati, elevato da parte del Signore alla dignità di sacramento, deriva una conseguenza, che fra molte altre, sottolinea una notevole portata giuridica e pastorale. Secondo la disciplina canonica il matrimonio dei battezzati spetta all'esclusiva competenza della Chiesa, «salva restando la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio» (can. 780).

Siamo davanti ad una competenza che è “nativa, vale a dire insita nella stessa costituzione della Chiesa voluta da Cristo; originaria, ossia non derivata dall'autorità civile, e autonoma, cioè indipendente da qualsiasi autorità umana nell'ambito della propria competenza”<sup>5</sup>. Proprio in questo ordine l'esistenza stessa di un diritto matrimoniale canonico trova il suo fondamento. Il principio della esclusiva competenza della Chiesa circa il matrimonio dei fedeli soggetti alla sua autorità è sancito ufficialmente dalla disciplina canonica che si è sviluppata lungo la storia e fa parte integrante della sua dottrina.

Tale competenza non deriva dallo Stato, e proprio per questo la Chiesa ha esercitato da sempre, e continua ad esercitare, sui battezzati quelle competenze che spettano a lei proprio in virtù del sacramento del battesimo. Questa competenza particolare si manifesta in tre dimensioni ben circoscritte, le quali devono essere seguite integralmente affinché un matrimonio possa considerarsi valido dal punto di vista canonico; si tratta di quelle realtà che riguardano le abilità di celebrare il matrimonio (impedimenti dirimenti), le solennità per la sua celebrazione (forma canonica), e gli effetti essenziali che sorgono dal matrimonio valido realizzato in seguito allo scambio vicendevole del consenso quale atto positivo di volontà.

Questa competenza si è cristallizzata lungo la storia man mano che la Chiesa ne è diventata sempre più consapevole della sua grande responsabilità: garantire un giusto equilibrio fra il diritto fondamentale e naturale che ogni persona ha nel realizzare liberamente un matrimonio e l'attuazione del bene comune, non solo quello della comunità ecclesiale, ma anche della comunità civile.

Nella storia della Chiesa occidentale il matrimonio dei cristiani è stato avvertito come *res sacra*, ma in modo profondamente differente rispetto a tutti gli altri sacramenti, con radici molto lontano e senza un vero e proprio *rituale* in tutto il periodo del intero primo millennio cristiano. Nelle sue forme esteriori il matrimonio dei cristiani era del tutto simile al matrimonio realizzato di tutti gli altri uomini, ma si svolgeva sotto la presidenza del padre della famiglia<sup>6</sup>. Assumendo addirittura forme simili agli usi e costumi delle società nelle quali i credenti erano inseriti, il matrimonio cristiano ha introdotto ben presto elementi della propria fede, accettando la vigilanza dei vescovi sul matrimonio, che alcune volte era celebrato anche all'interno della celebrazione eucaristica ricevendo anche la benedizione speciale in tale occasione<sup>7</sup>. Considerato una realtà sacra e arcaica in se stessa il matrimonio veniva visto, già prima del cristianesimo, come un «sacramento antico»<sup>8</sup>.

Se nel mondo occidentale il matrimonio dei cristiani non era, nelle sue forme esteriori, molto differente da quello *tradizionale*,<sup>9</sup> nel mondo orientale la Chiesa ha rivendicato per molti

<sup>5</sup>U. NAVARRETE, *Diritto fondamentale al matrimonio e al sacramento*, in „Quaderni di Diritto Ecclesiale” 2/1988, 72-78, 73.

<sup>6</sup>D. SALACHAS, *Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese Orientali*, EDB, 1994, 26 ss.

<sup>7</sup>COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Il matrimonio cristiano, prop. 1.4*; EV 6/483.

<sup>8</sup>G. CAMPANINI, *Il matrimonio «sacramento antico»: questioni aperte*, in “Rivista di Teologia morale” 44 (3), 421-429, 422.

<sup>9</sup>IBIDEM, “Soltanto con il medio evo, e più precisamente con il Concilio di Lione del 1274, è formalmente entrato nel «settenario», dopo che – a partire dagli anni attorno al Mille – aveva cominciato a essere celebrato *in facie*

secoli di fronte allo Stato il diritto di regolare il matrimonio cristiano in base alla propria fede chiedendo l'inserimento delle necessarie modifiche anche all'interno della legislazione imperiale. "Fin dall'antichità nelle Chiese Orientali gli stessi pastori della Chiesa ebbero *parte attiva* (s.n.) nella celebrazione del matrimonio al posto dei padri della famiglia o anche insieme con loro [...] In seguito a quest'evoluzione, alcune cerimonie compiute originariamente nell'ambito delle famiglie vennero a poco a poco incluse negli stessi riti liturgici. Per cui si formò il concetto che i ministri del rito del «mysterion» matrimoniale non erano solo i coniugi, ma anche il pastore della chiesa"<sup>10</sup>.

Uno sguardo globale sulla disciplina canonica presente nel mondo orientale, e sicuramente applicata all'epoca nonostante la scarsa diffusione delle opere di padri che solo ulteriormente si sparsero col diffondersi del cristianesimo, rende l'idea di come la Chiesa abbia inteso di seguire i fedeli che si sposavano *in Cristo*. Alla fine del I secolo S. Ignazio di Antiochia scriveva a Policarpo che fosse necessario per gli uomini e per le donne che facciano l'unione "secondo le disposizioni del vescovo, affinché il matrimonio sia contratto secondo il Signore"<sup>11</sup>. Ulteriore sviluppo della disciplina canonica orientale si basa sull'idea che il vescovo, in quanto garante della disciplina ecclesiastica, doveva gestire e controllare l'intera attività ecclesiastica del popolo affidato alle sue cure<sup>12</sup>. Il canone 39 degli Apostoli (circa 400) stabiliva che "i presbiteri ed i diaconi non compiano nulla senza il consenso del loro vescovo, in quanto a lui è affidato il popolo del Signore ed egli renderà conto delle loro anime"<sup>13</sup>. Nella stessa linea il can. 57 del Sinodo di Laodicea (fine IV sec.) stabilisce che "i presbiteri nulla facciano senza il consenso del vescovo"<sup>14</sup>.

"Queste norme si riferiscono alla celebrazione di tutti i sacramenti, incluso il matrimonio. Infatti, le espressioni «nulla compiano» o «nulla facciano» senza il parere o il consenso del vescovo si riferiscono a qualsiasi atto sacerdotale. Queste norme confermano il dettato di Ignazio di Antiochia il quale afferma che «nessuno senza il vescovo faccia nulla di quelle cose che appartengono alla chiesa ... Nulla è lecito senza il vescovo, né battezzare, né consacrare, né offrire sacrificio, né compiere benedizione, ma solo ciò che il vescovo ritiene, secondo il volere di Dio, affinché tutto ciò che viene fatto, sia valido e salvo»"<sup>15</sup>. Nonostante non si possa ancora parlare all'inizio del sec. V di una chiara coscienza sacramentale del matrimonio, tuttavia va a cristallizzarsi l'insegnamento e la convinzione che un matrimonio cristiano deve essere *realizzato* (solo più tardi la Chiesa userà il termine *celebrare*) nella Chiesa e dalla Chiesa, attraverso il suo legittimo rappresentante, il Vescovo.

Nell'Oriente cristiano, dopo la pace di Costantino (313) quando la Chiesa ha cominciato a esercitare un ruolo più attivo nella vita sociale, molti dei Padri posero nei loro scritti l'accento sulla santità del matrimonio, contrariamente alla concezione pagana. Il punto di svolta e la vittoria definitiva di questa mentalità fu raggiunta nel sec. IX, quando nel 893 l'imperatore Leone VI, il Sapiente (886-912), con la novella 89 dichiarava nulli i matrimoni celebrati senza rito religioso. Recepita anche all'interno della Chiesa, questa legge civile cominciò ad avere effetto anche in ambito ecclesiastico. A partire quindi dal sec. IX tutte le Chiese bizantine consideravano invalidi i matrimoni celebrati in assenza del rito liturgico, quindi in assenza del sacerdote, e fuori dalla liturgia della Chiesa: questa invalidità non coinvolgeva unicamente

---

*Ecclesiae* (ma non all'interno della celebrazione della Messa), per un'esigenza più di «pubblicità» che non propriamente di «ecclesialità»".

<sup>10</sup> COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Il matrimonio cristiano, prop. 1.5*; EV 6/484.

<sup>11</sup> S. IGNAZIO DI ANTIOCHIA, *Lettera a Policarpo*, V, 1-2; PG 5, p. 724.

<sup>12</sup> Ovviamente si tratta di una presa di coscienza sempre più profonda sul ruolo e dei compiti che il Vescovo doveva svolgere. Va comunque sottolineata l'importanza che il vescovo cominciava ad assumere nel governo spirituale.

<sup>13</sup> P. P. IOANNOU, *Fonti, Fascicolo IX, t. 1, 2, Discipline generale antiquae, Les canonnes des Synodes Particuliers*, Tipografia Italo-Orientale S. Nilo, Grottaferata Roma, 1962, 27.

<sup>14</sup> P. P. IOANNOU, *Fonti, Fascicolo IX, t. 1, 2, op. cit.*, 153.

<sup>15</sup> SALACHAS D., *Il sacramento del matrimonio... op. cit.*, 27-29. L'autore cita in pie pagina S. IGNAZIO DI ANTIOCHIA, *Epistula ad Smyrnaeos*, 8, 12; PG 5, 713.

l'ambito ecclesiale, ma si estendeva anche a quello civile. In questo modo viene ad essere colmata una realtà che veniva considerata lacunare, proprio in vista dell'adeguamento della legge civile ed imperiale a quella ecclesiastica e viceversa: il matrimonio contratto senza rito liturgico celebrato dal sacerdote era considerato nel campo giuridico come inesistente, e perciò del tutto invalido.

Un ulteriore sviluppo di questa disciplina lo abbiamo qualche secolo più tardi, quando la Chiesa ha preso le misure davanti ad una realtà che mancava di una chiara regolamentazione nella celebrazione del matrimonio. Di fronte alla realtà riscontrabile nei matrimoni clandestini che erano facilmente osservabili - e nei quali mancava ogni traccia di disciplina riguardante la pubblicazione del matrimonio, la forma o la solennità nel momento della sua realizzazione -, la Chiesa ha preso le dovute contromisure. Di fronte a questo tipo di unioni che comportavano dei gravi abusi e che mettevano allo stesso tempo in discussione la stessa validità dei matrimoni, nonché l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità stessa, la Chiesa ha espresso con chiarezza la sua posizione: "Quantunque non si debba dubitare che i matrimoni clandestini, celebrati con il libero consenso dei contraenti, siano rati e veri matrimoni, almeno fino a che la Chiesa non li abbia dichiarati invalidi, - e che, quindi, a buon diritto debbano condannarsi (come il santo Sinodo in realtà condanna)[...] la santa Chiesa di Dio li ha sempre, per giustissimi motivi, detestati e proibiti"<sup>16</sup>. La forma prescritta dal decreto *Tametsi* per la celebrazione del matrimonio è quindi la seguente: la celebrazione deve essere alla presenza del parroco, dell'ordinario del luogo o di un altro sacerdote autorizzato; è richiesta la presenza di almeno due testimoni. I matrimoni celebrati in assenza di questi requisiti sono considerati non validi. Così, il carattere puramente privato del matrimonio assume un carattere più ampio e festoso, ma soprattutto un carattere ecclesiologico segnato dalla presenza del sacro ministro che agisce a nome della Chiesa. Dalla dottrina tridentina risulta che la forma giuridica per realizzare un matrimonio "è stabilita e richiesta per ragioni giuridico-pastorali più che propriamente teologiche, poiché le esigenze teologiche si adempiono per mezzo della manifestazione del libero consenso dei contraenti battezzati, che è sufficiente per la validità del matrimonio. [...] Ma il concilio di Tridentino per evitare gli abusi e gli inconvenienti dei matrimoni clandestini e garantire il carattere sacro ed ecclesiale del matrimonio dei cristiani, ha dovuto decretare una forma canonica ben prescritta, sotto pena di invalidità del contratto. [...] Il concilio Tridentino si è preoccupato soprattutto della forma pubblica di celebrazione del contratto del matrimonio ... perciò, con il decreto *Tametsi* si è passati dal matrimonio come *contratto consensuale privato* al matrimonio come *contratto consensuale solenne*"<sup>17</sup>.

Con il decreto *Ne temere* (2 agosto 1907), Pio X confermò e portò ad un nuovo livello la disciplina riguardante la validità del matrimonio. Questa disciplina mentre da una parte mirava a garantire il valore giuridico del contratto matrimoniale e rafforzare il concetto di giurisdizione territoriale che spettava al parroco e all'Ordinario, nonché ai loro legittimi delegati, dall'altra parte definiva il ruolo attivo della Chiesa nella manifestazione del consenso. Per essere considerato matrimonio valido si richiedeva la manifestazione del consenso dei due nubendi "alla presenza del parroco o dell'Ordinario del luogo o ad un sacerdote delegato dall'uno o dall'altro, nonché alla presenza di due testimoni"<sup>18</sup>. Questa disciplina fu ulteriormente inserita nel Codice piobenedettino (can. 1094), poi riportata anche nei codici moderni: CIC can. 1108 e CCEO can. 828.

Nella disciplina orientale la preparazione del matrimonio, ma soprattutto la celebrazione stessa, vede coinvolto il sacerdote non come semplice assistente, ma anche, e soprattutto, come

<sup>16</sup> Concilio di Trento, Sessioni XXIII-XXIV, *Canoni sulla riforma del matrimonio*, in ISTITUTO PER LE SCIENZE RELIGIOSE (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Edizioni Dehoniane Bologna, 1991<sup>2</sup>, p. 756.

<sup>17</sup> D.SALACHAS, *Il sacramento del matrimonio... op. cit.*, 180-181.

<sup>18</sup> H.DENZINGER, *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, (a cura di) Peter Hünermann, Dehoniane, Bologna, 1996<sup>2</sup>, 3469.

*benedicente*, la benedizione nuziale rappresentando l'atto centrale del rito liturgico stesso<sup>19</sup>. Questa realtà spirituale viene fortemente sottolineata anche da parte del Catechismo della Chiesa Cattolica che descrive la celebrazione del matrimonio in Occidente e in Oriente, e sottolinea che nelle tradizioni orientali "i sacerdoti, vescovi o presbiteri, sono testimoni del reciproco consenso scambiato tra gli sposi ma anche la loro benedizione è necessaria per la validità del sacramento"<sup>20</sup>.

Anche da uno sguardo superficiale si osserva facilmente che la Chiesa ha seguito sempre con attenzione sia la preparazione al matrimonio quanto la sua celebrazione quale punto centrale di una realtà sociale, ma anche ecclesiale, che andava seguita anche dopo la sua realizzazione.

### **La disciplina attuale e la sua attuazione**

È una realtà inconfutabile il fatto che la Chiesa guarda con grande attenzione ed interesse la preparazione al matrimonio quale premessa della vita coniugale e familiare. Il sacramento del matrimonio ha un grande valore non solo per l'intera comunità cristiana o per la società, ma soprattutto per gli sposi; la loro decisione di sposarsi è talmente personale da non poter essere assoggettata alle improvvisazioni o alle scelte affrettate. Il codice traspone in norma canonica una realtà ormai ovvia: il consenso matrimoniale, quale atto positivo di volontà per la creazione di una stabilità coniugale e definitiva, dal quale scaturisce il matrimonio stesso "non può essere supplito da nessuna potestà umana" (can. 817 §2).

Un semplice sguardo sull'immensa produzione teologico-pastorale che riguarda la preparazione del matrimonio, almeno nell'ambito della lingua italiana, ci offre un'immagine d'insieme su questa realtà: a seconda dei vari quesiti che la società solleva in campo matrimoniale e familiare, anche i sussidi che accompagnano la preparazione al sacramento prendono in considerazione realtà sempre più mutate, con un linguaggio adatto a rispondere a delle domande in maniera inequivoca<sup>21</sup>.

Il Codice non rappresenta semplicemente quell'insieme di prescrizioni di carattere legalistico e formale che a volte qualcuno pensa. Al contrario, esso si prevale di un forte e concreto carattere pastorale ed autorevole di cui la Chiesa, attingendo al patrimonio della Tradizione ecclesiale, ne fa tesoro.

Così, a proposito della pastorale familiare, le sue indicazioni sono davvero preziose:

"Can. 783 - (cf. 1063) I pastori di anime hanno l'obbligo di curare che i fedeli cristiani siano preparati allo stato matrimoniale:

1° con una predicazione e una catechesi adattata ai giovani e agli adulti, con la quale i fedeli cristiani siano istruiti sul significato del matrimonio cristiano, sugli obblighi dei coniugi tra di loro, nonché sul diritto primario e sull'obbligo che i genitori hanno di curare nella misura delle proprie forze l'educazione fisica, religiosa, morale, sociale e culturale dei figli;

---

<sup>19</sup> Una conseguenza pratica di questa realtà la si trova nell'attuale disciplina canonica stabilita dal can. 828 del CCEO: "Sono validi soltanto i matrimoni che si celebrano con rito sacro alla presenza del Gerarca del luogo o del parroco del luogo o di un sacerdote al quale, dall'uno o dall'altro, è stata conferita la facoltà di benedire il matrimonio, e almeno di due testimoni, secondo tuttavia le prescrizioni dei canoni che seguono, e salve le eccezioni di cui nei cann. 832 e 834, §2".

<sup>20</sup> CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, *Corrigenda di contenuti*, Libreria Editrice Vaticana, 1997, 1632.

<sup>21</sup> Prendendo in considerazione solo alcuni sussidi proposti in periodi diversi si osserva facilmente non soltanto la trattazione dei vari temi con un linguaggio adatto alla comprensione di questi, ma anche il fornire di alcune possibili indicazioni e suggerimenti ai problemi che variano, almeno dal punto di vista interpretativo, da un periodo all'altro: abbiamo analizzato in vista di questo studio solo alcuni materiali di cui ricordiamo A. BOSCHI. *Nuove questioni matrimoniali*, Marietti Editori Ltd, 1952<sup>4</sup>; AA. VV., *Preparazione al matrimonio*, Ed. Dehoniane Bologna, 1966; F. BALESTRINI (a cura di), *Fedeltà coniugale oggi*, Cittadella Editrice Assisi, 1966; J. VIOLLET, *L'educazione dei giovani all'amore*, Borla Editore Torino, 1962; G. CAMPANINI (a cura di), *Matrimonio e famiglia nella riflessione contemporanea*, Città Nuova Ed., Roma, 1977; Conferenza Episcopale Italiana, *Il fidanzamento tempo di crescita umana e cristiana*, Edizioni San Paolo, Milano, 1998; AA. VV., *Itinerario per fidanzati in preparazione al matrimonio*, La Tipografica Peana, Alghero, 2009.



2° con un'istruzione personale dei fidanzati sul matrimonio, con la quale i fidanzati siano disposti al nuovo stato.

§2. (cf. 1065 §2) Si raccomanda vivamente ai fidanzati cattolici di ricevere la Divina Eucaristia nella celebrazione del matrimonio.

§3. (1063 4°) Una volta celebrato poi il matrimonio, i pastori d'anime offrano ai coniugi un aiuto affinché, osservando e custodendo fedelmente il patto matrimoniale, giungano a condurre una vita ogni giorno più santa e più piena nella famiglia.”

La formulazione del canone, riferendosi ai pastori delle anime, evidenzia chiaramente l'importanza di tale preparazione, che non è riservata solo al parroco, all'amministratore parrocchiale o al sacerdote. Con la sua formulazione il canone indica i responsabili di una tale attività che compete a tutti coloro che sono coinvolti nella *cura animarum*, e quindi tutti i pastori delle anime che hanno il dovere di curarsi della preparazione prematrimoniale. Un altro aspetto che va sottolineato consiste proprio nell'obbligo che incombe a questi pastori per quanto riguarda la preparazione dei futuri sposi allo stato matrimoniale.

Precedentemente il Concilio aveva sottolineato nella costituzione pastorale *Gaudium et spes*, l'attenzione e la sollecitudine che la Chiesa deve prestare nell'affrontare l'educazione dei giovani in vista del matrimonio e della vita familiare: “I giovani siano adeguatamente istruiti, molto meglio se in seno alla propria famiglia, sulla dignità dell'amore coniugale, sulla sua funzione e le sue espressioni; così che, formati nella stima della castità, possano ad età conveniente passare da un onesto fidanzamento alle nozze” (GS 49)<sup>22</sup>.

Il Codice, impone quindi una serie di tpe nella preparazione alla celebrazione sacramentale che si svolge fra due momenti concreti: da una parte preparazione remota e generalizzata, ed a l'altra una preparazione immediata e personale degli sposi<sup>23</sup>. In sé la preparazione si svolge prima di tutto attraverso la predicazione e la catechesi adatta allo status proprio degli sposi, attraverso le quali questi siano istruiti adeguatamente sul significato del matrimonio cristiano, sul ruolo che ognuno deve assumere all'interno del nuovo stato matrimoniale, nonché sugli obblighi che hanno nei confronti degli figli per quanto riguarda l'educazione fisica, morale, sociale ecc.

Il canone espone le linee di fondo sulle quali deve impostarsi sia la preparazione remota che prossima. Ma come si può realizzare questa preparazione per lo stato matrimoniale e quali possono essere le modalità di realizzazione ed i contenuti? La domanda è legittima e ha una risposta abbastanza semplice che potrebbe essere offerta sia dai pastori delle anime che dai nubendi stessi: i cann. 783 e 785 che sintetizziamo in seguito sono alquanto chiari<sup>24</sup>:

- predicazione e catechesi ai giovani e agli adulti sul significato del matrimonio, nonché sui diritti ed obblighi reciproci;

- formazione personale dei futuri sposi, formazione che mira a predisporre i futuri sposi al nuovo stato di vita che sorge dal matrimonio;

- è raccomandata agli sposi di ricevere la Divina Eucaristia nella celebrazione del matrimonio; ovviamente previa confessione che nel loro caso è segnata anche da una particolarità canonica molto condiscendente riguardante l'assoluzione di alcuni peccati che sono riservati<sup>25</sup>;

---

<sup>22</sup> EV 1/1477.

<sup>23</sup> È ormai abituale distinguere fra preparazione al matrimonio remota e prossima, come ad esempio avviene nella esortazione apostolica *Familiaris consortio*, al n. 66.

<sup>24</sup> Can. 785 - §1. (1066) I pastori d'anime hanno l'obbligo, secondo le necessità dei luoghi e dei tempi, di escludere con opportuni rimedi tutti i pericoli che il matrimonio sia celebrato invalidamente e illecitamente; perciò, prima che il matrimonio sia celebrato, devono essere certi che nulla si opponga alla valida e lecita celebrazione.

§2. (1068) In pericolo di morte, se non si possono avere altre prove, è sufficiente, qualora non sussistano indizi contrari, l'affermazione dei fidanzati, se è il caso, anche giurata, di essere battezzati e di non essere trattenuti da alcun impedimento.

<sup>25</sup> Il Can. 729 dispone che “Qualsiasi riserva di assoluzione dal peccato perde ogni valore se si confessa [...] un fidanzato/ta per celebrare il matrimonio”.

- supporto per i coniugi che non si esaurisce con la celebrazione del matrimonio, ma continua, e che diventa un tipo di sostegno permanente che mira al crescente approfondimento della fedeltà coniugale dei due sposi;

- l'esclusione mediante adeguati rimedi di tutto ciò che potrebbe opporsi a una celebrazione invalida o illecita; l'oggetto principale dell'indagine prematrimoniale è nella specie molteplice: a) presenza di impedimenti matrimoniali in senso proprio (cf, ad esempio, impotenza, età ecc, cf., cann. 800-812)<sup>26</sup>; b) stato libero degli sposi (se, cioè, non vi sia in atto un altro valido vincolo matrimoniale); c) presenza di un qualche vizio del consenso (timore, difetto di discrezione di giudizio, incapacità di assumere i diritti-doveri essenziali del matrimonio ecc., cf. cann. 817-827)<sup>27</sup>.

- in caso di pericolo di morte queste norme si restringo al minimo necessario affinché la celebrazione del matrimonio possa considerarsi presumibilmente valida: la dichiarazione, anche giurata, dei fidanzati sul loro stato di battezzati e sulla capacità di contrarre matrimonio in assenza di qualche impedimento.

La disciplina canonica impone al parroco competente l'obbligo di svolgere accuratamente le indagini necessarie in quanto dispone che, prima della celebrazione, "deve essere certo" che nulla si opponga alla valida e lecita celebrazione del matrimonio stesso (cf. c. 785 §1). La validità della celebrazione sacramentale esige quindi la massima attenzione anche nei casi speciali segnati dal pericolo di morte<sup>28</sup>.

Una particolare importanza nella preparazione prematrimoniale sarà accordata ai fidanzati che si promettono a celebrare ciò che la dottrina canonica indica con il termine *matrimonio misto*, che è vero sacramento in quanto ambi i nubendi sono battezzati, ma di cui uno solo appartiene alla Chiesa Cattolica. La preparazione prematrimoniale e la concessione della licenza del Vescovo per la celebrazione di un tale matrimonio è fortemente condizionata dalla cosiddetta mentalità divorzistica molto presente in alcuni ambiti ortodossi, secondo la quale il matrimonio può essere sciolto in base all'adulterio<sup>29</sup>. Dopo aver presentato le condizioni da soddisfare per la concessione di una licenza per la celebrazione di tali matrimoni il can. 814 §3 stabilisce in modo inequivocabile che "entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio che non devono essere esclusi da nessuno dei due fidanzati". In altre parole, entrambi i fidanzati saranno informati ed istruiti sul contenuto della dottrina cattolica relativa all'unità e l'indissolubilità del matrimonio, ma anche sugli impegni che la parte cattolica intraprende, attraverso una sincera promessa, di fare tutto ciò che è in suo potere per battezzare ed educare i bambini alla religione cattolica.

La formazione obbligatoria dei futuri sposi all'assunzione delle responsabilità che scaturiscono dalla celebrazione del matrimonio, nonché il compito del parroco di escludere qualsiasi pericolo di invalida ed illecita celebrazione, vengono assecondate da un obbligo che spetta ai fedeli: quello di rivelare al parroco tutti gli impedimenti noti di cui sono a conoscenza e che creerebbero difficoltà nella celebrazione valida del matrimonio. Il can. 786 ricorda a tutti i credenti che in quanto appartenenti allo stesso corpo unico della Chiesa, sono tenuti a rivelare al Gerarca del luogo o al parroco, prima della celebrazione del matrimonio, tutti gli impedimenti di cui fossero a conoscenza. Ovviamente si tratta di fare qui una chiara distinzione fra impedimento

---

<sup>26</sup> A differenza del CIC in cui troviamo 12 impedimenti dirimenti, nel CCEO ne abbiamo in più; infatti, solo nel CCEO, a causa della sua tradizionale teologia sul ruolo dei *padrini*, si trova l'impedimento di *parentele spirituale*, cf. can. 811.

<sup>27</sup> G. P. MONTINI, *La responsabilità del parroco nell'indagine prematrimoniale*, in "Quaderni di diritto ecclesiale" 2/1988, 110-117.

<sup>28</sup> Per pericolo di morte si intende, secondo la disciplina canonica, quelle circostanze reali e gravi in cui qualcuno si trovasse in posizione di equilibrio di fronte ad una situazione di vita o di morte; I.TAMAȘ, *Lecții de dreptcanonic Sapienția, Iași, 2013, 404.*

<sup>29</sup> D. COLELLA, *L'influsso della mentalità divorzistica nella validità del matrimonio*, Estratto della tesi dottorale sostenuta nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana, Roma, 1986.

occulto e impedimento pubblico nel senso del can. 791, ma soprattutto capire la portata di una realtà che mira esclusivamente alla *privacy* dei due sposi, e quindi capire chiaramente quale sia l'importanza del segreto professionale, e particolarmente i limiti che questo impone nel fornire informazioni di carattere medico oppure legale<sup>30</sup>. La *mens* del legislatore va incontro alla tutela della dignità delle persone, ma anche a quella del sacramento stesso quale azione della Chiesa; la motivazione di una tale richiesta è giustificata proprio dal desiderio di evitare il pericolo di una celebrazione invalida. Le pubblicazioni matrimoniali hanno lo scopo di mettere in giusta luce il valore del sacramento attraverso il desiderio manifesto degli sposi di contrarre matrimonio ed al contempo informare le comunità di appartenenza su questo fatto.

Una stretta collaborazione e scambio reciproco di informazioni sullo stato degli sposi sono richieste soprattutto quando i due appartengono a parrocchie o comunità differenti. Nonostante non si tratti concretamente di una vera e propria preparazione pre-matrimoniale il can. 787 si inserisce a buon ragione nel tema da noi trattato<sup>31</sup>. A tale riguardo è giustificata la richiesta di una stretta collaborazione tra i parroci dei due futuri coniugi. Se i due futuri sposi provengono dalla stessa parrocchia non dovrebbero esistere problemi particolari; le indagini prematrimoniali sono eseguite in parrocchia da parte del parroco a cui spetta anche la celebrazione del sacramento e la missione canonica di benedire il matrimonio entro i limiti territoriali della propria parrocchia (cfr. can. 829). Più delicata, anche se non dovrebbe esserlo, risulta la situazione quando i due futuri sposi appartengono a due diverse parrocchie: in questo caso, il parroco di uno dei due sposi deve comunicare in maniera ufficiale al celebrante del matrimonio un documento autentico sull'esito delle indagini compiute.

Il celebrante del sacramento del matrimonio, prima della celebrazione, deve essere certo che nulla si oppone alla validità del matrimonio: in caso di eventuali difficoltà il can. 788 stabilisce che “se dopo accurate indagini resta ancora qualche dubbio sull'esistenza di un impedimento, il parroco deferisca la cosa al Gerarca del luogo”. Quest'ultimo può quindi richiedere ulteriori indagini, che porteranno ad una *certezza morale* circa l'oggetto dell'indagine stessa, valutando in casi particolari tutti gli indizi, le prove o le asserzioni dei due futuri sposi<sup>32</sup>.

Infine, i canoni trattano di alcune categorie di persone che si trovano in una situazione se non irregolare almeno delicata, a cui può venire negata la celebrazione del matrimonio. Anche se in linea di principio qualsiasi persona potrebbe celebrare il matrimonio, la celebrazione non può essere raggiunta da coloro a cui è proibito dalla legge (can. 788).

Particolare attenzione pastorale dovrà essere riservata nei confronti dei fidanzati che si trovano in quelle situazioni speciali previste dal can. 789<sup>33</sup>. La Chiesa, fedele alla volontà e all'insegnamento di Cristo, con la propria legislazione esprime la sua carità pastorale nella cura

---

<sup>30</sup> Il segreto confessionale, come si sa, è inviolabile. I.MĂRTINCĂ, *Etica doctrinei sociale a Bisericii*, Editura Universităţii din Bucureşti, 2004, pp. 100-115.

<sup>31</sup> Can. 787 - (cf 1070) Il parroco che ha fatto le indagini informi prontamente sull'esito di queste, per mezzo di un documento autentico, il parroco che deve benedire il matrimonio.

<sup>32</sup> Cf. P. V.PINTO (a cura di), *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2001, 661.

<sup>33</sup> Can. 789 - (1071 §1) Anche se per il resto il matrimonio può essere celebrato validamente, il sacerdote, oltre agli altri casi determinati dal diritto, senza la licenza del Gerarca del luogo non benedica:

- 1° il matrimonio dei girovaghi;
- 2° il matrimonio che non può essere riconosciuto o celebrato a norma del diritto civile;
- 3° il matrimonio di colui che è tenuto da obblighi naturali verso una terza parte o verso i figli nati da una precedente unione con quella parte;
- 4° il matrimonio di un figlio minore all'insaputa oppure contro la volontà dei genitori;
- 5° il matrimonio di colui al quale è vietato con sentenza ecclesiastica di passare a un nuovo matrimonio se non adempie alcune condizioni;
- 6° il matrimonio di colui che ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica, anche se non è passato a una Chiesa o Comunità ecclesiale acattolica; il Gerarca del luogo, poi, in questo caso non conceda la licenza se non osservando il can. 814, con i debiti riferimenti.

di ogni situazione dei fedeli. I criteri offerti dai canoni sono strumenti di positivo aiuto, e non devono essere presi come ulteriori esigenze costrittive.

Sebbene la celebrazione possa essere valida, il divieto della celebrazione (*non benedica*) non è dovuta all'incapacità di assumere i diritti e i doveri che sorgono dal matrimonio, bensì dal fatto che queste persone si trovano in una situazione canonica irregolare: esistono insufficienti informazioni sul loro status sociale, essendo rischiosa una celebrazione frettolosa in mancanza di quei minimi elementi di certezza morale per quanto riguarda la validità e la liceità del sacramento; oppure le rispettive persone si trovano in certe situazioni delicate riguardo al loro stato. In realtà, questo stato di cose può essere rimosso attraverso la concessione della licenza da parte del gerarca del luogo, che assume attraverso questo procedimento la responsabilità - ovviamente dopo un'attenta riflessione - di un tale matrimonio canonico. Non si tratta quindi della invalidità di un tale matrimonio per il quale manca la licenza del vescovo, ma della liceità della celebrazione che cerca di garantire maggiore cautela nei confronti del sacramento e delle sue conseguenze per il foro ecclesiastico e civile<sup>34</sup>. Pertanto, solo in presenza di questa licenza il parroco può celebrare lecitamente: il matrimonio dei girovaghi; il matrimonio che non può essere riconosciuto o celebrato a norma della legge civile; il matrimonio di chi è vincolato da obblighi naturali derivanti da una precedente unione verso l'altra parte o i figli; il matrimonio di un figlio minorenni, se ne sono ignari o ragionevolmente contrari i genitori; il matrimonio di chi è irretito da sentenza ecclesiastica; il matrimonio di coloro che hanno pubblicamente abbandonato la fede cattolica.

Certamente, il divieto di celebrare il sacramento per queste categorie di persone trova le sue giustificazioni plausibili specifiche per ciascun caso. La "ratio" della norma che richiede l'acquisizione della licenza per la celebrazione di questi matrimoni è molteplice: fondamentalmente si tratta della tutela della comunità dallo scandalo suscitato dalla facile ammissione alle nozze canoniche di chi si trova in certe irregolarità.

### **Preparazione prematrimoniale: obbligo canonico oppure obbligo morale?**

La Chiesa afferma in termini concreti l'obbligo che le spetta, insieme ad altre istanze, nell'educazione religiosa dei suoi membri. Che si tratti di educazione religiosa o catechetica, l'una coinvolge l'altra, la Chiesa afferma chiaramente quest'obbligo. Il can. 628 afferma: "§1. (cf. 794 §1) E' compito della Chiesa, per aver generato nuove creature per mezzo del battesimo, curare la loro educazione cattolica assieme ai genitori. §2. Tutti coloro a cui è stata affidata la cura delle anime devono aiutare i genitori nell'educazione dei figli, renderli coscienti del proprio diritto e dovere, e provvedere all'educazione religiosa specialmente della gioventù".

Nella stessa linea, ma usando termini molto più convincenti, il can. 617 parla di *gravis obligatio catecheso stradendae*, un obbligo grave che appartiene ad ogni singola Chiesa *sui iuris*, ma altrettanto anche ai loro Vescovi<sup>35</sup>. Comprendere la catechesi come sforzo da parte della Chiesa per far maturare la fede e per formare i fedeli ad una più profonda consapevolezza della dottrina di Cristo ordinata ad una più solida adesione alla Lui, il canone ci offre una definizione rigorosa della catechesi. Il canone può essere interpretato come generico nella sua formulazione: ma un'analisi più approfondita del termine *Chiesa* facilmente lascia capire il fatto che l'obbligo della catechesi coinvolge tutti i suoi membri. Se dovessimo considerare gli obblighi e i diritti che ogni membro della Chiesa ha, notiamo che questi includono: mantenere, professare, approfondire la fede (can. 10); predicare il messaggio divino (can 14); il diritto di ricevere gli aiuti spirituali (can. 16). Ma senza ombra di dubbio il canone più importante sull'argomento della formazione ed educazione cristiana è il can. 20: "(= 217) I fedeli cristiani, poiché sono chiamati

<sup>34</sup>G. P. MONTINI, *La responsabilità del parroco nell'indagine prematrimoniale*, ?, in "Quaderni di diritto ecclesiale" 2/1988, 111.

<sup>35</sup>Can. 617 - (cf 773) E' grave obbligo delle singole Chiese *sui iuris*, ma specialmente dei loro Vescovi, di insegnare la catechesi con la quale si porti a maturità la fede e venga formato il discepolo di Cristo attraverso una conoscenza più profonda e più ordinata della dottrina di Cristo e un'adesione sempre più stretta alla sua Persona.

mediante il battesimo a condurre una vita conforme alla dottrina evangelica, *hanno diritto all'educazione cristiana*, con cui essere formati rettamente a conseguire la maturità della persona umana e insieme a conoscere e vivere il mistero della salvezza”.

Se i suddetti canoni sono generici e si riferiscono semplicemente ai *christifidelis*, un'altra serie di canoni si riferisce strettamente a determinate categorie di fedeli cristiani. Come primo responsabile nell'eparchia affidata al suo governo pastorale, attraverso l'esercizio del potere legislativo, esecutivo e giudiziario il Vescovo eparchiale è chiamato ad esercitare le prerogative canoniche di pastore, sacerdote e profeta. Il vescovo eparchiale è quindi chiamato a proporre e spiegare alle persone affidate alla sua cura pastorale le verità di fede attraverso una frequente predicazione. Non si prenderà cura solo della corretta presentazione della dottrina cattolica, ma attraverso le prescrizioni del diritto generali si prenderà cura che la formazione catechistica sia efficace impartita (can. 196). Similmente anche tutti gli altri vescovi che svolgono il proprio ministero in quel determinato territorio.

Per quanto riguarda la preparazione prematrimoniale un certo numero di canoni usano senza equivoco la formula *obligation etenetur*, indicando come appartenente al proprio ministero tale obbligo. Se i canoni che analizziamo parlano di un obbligo specifico di provvedere alla preparazione prematrimoniale e di evitare con adeguati rimedi tutti i pericoli che potrebbero portare alla celebrazione invalida del matrimonio (cann. 783-785), questo obbligo è genericamente sottolineato dal canone 381 § 2, “I chierici, se non sono trattenuti da un giusto impedimento, hanno *l'obbligo* di fornire gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, specialmente della parola di Dio e dei sacramenti, ai fedeli cristiani che li chiedono in modo appropriato, che sono ben disposti e non hanno dal diritto la proibizione di ricevere i sacramenti”. Anche i can. 623-634 sono dello stesso tenore.

Esiste, infatti, una relazione fondamentale tra i diritti e gli obblighi da esercitare. Questo rapporto fondamentale potrebbe essere espresso, secondo un famoso giurista, sotto questa massima: “ciò che è dovere è sempre diritto; e non può essere dovere ciò che non sia diritto”<sup>36</sup>. È facile dedurre quindi che nell'armonia e reciproca corrispondenza fra questi due concetti, ciò che per un soggetto può essere un dovere per l'altro può essere un diritto. Il can. 16, parte del Titolo, *I fedeli cristiani e tutti i loro diritti e doveri*, interpretato in questa prospettiva, chiarisce molto il tema che stiamo affrontando:“(= 213) I fedeli cristiani hanno il diritto di ricevere dai Pastori della Chiesa gli aiuti provenienti dai beni spirituali della Chiesa, specialmente dalla parola di Dio e dai sacramenti”.

I fedeli cristiani hanno quindi il diritto di usufruire di una buona catechesi prematrimoniale, e questo loro diritto è nel caso dei pastori delle anime un vero e proprio obbligo. Non è irrilevante che la norma canonica richieda ai Gerarchi delle diverse Chiese *sui iuris* che operano nello stesso territorio, per mutuo consenso e per norma di diritto particolare di stabilire “delle norme sull'esame dei fidanzati e sugli altri mezzi per le indagini, principalmente per quanto riguarda il battesimo e lo stato libero, che devono essere portate a termine prima del matrimonio, osservate diligentemente le quali si può procedere alla celebrazione del matrimonio”. (can. 784). Il canone parla di *esame ed altri mezzi per le indagini* per provare la capacità effettiva degli sposi di contrarre il matrimonio. Il canone rinvia la questione al diritto particolare di ciascuna Chiesa *sui iuris*, anzi, richiede che questo diritto sia emanato d'intesa con gli altri vescovi che esercitano il proprio ministero nello stesso territorio. Questa collaborazione è richiesta per garantire una normativa coerente e coordinata.

Pertanto, non siamo necessariamente di fronte ad un vero e proprio esame, con le naturali ed inerenti emozioni, bensì davanti ad un procedimento di verifica attraverso il quale i futuri sposi dimostrano di essere informati e preparati sui diritti e gli obblighi che scaturiscono dallo stato matrimoniale, che ne sono consapevoli ed anche in grado di assumere questo nuovo status. Se in seguito a queste indagini non si arriva, come già sottolineato sopra, ad una certezza morale

<sup>36</sup> G. DEL VECCHIO, *Lezioni di filosofia del diritto*, Milano, 1965<sup>13</sup>, 230.

circa la celebrazione valida e licita del matrimonio, al parroco rimane sempre a disposizione la possibilità di negare l'ammissione al matrimonio nel caso si sia rilevato un vizio di consenso o la presenza di un impedimento che non può essere dispensato; o rimandare la questione all'autorità superiore. Comunque, la preparazione prematrimoniale è da portare a termine con grande responsabilità e diligenza, questo compito essendo effettivamente un obbligo canonico ripetutamente ricordato nella formulazione dei canoni concernenti questa materia: obbligo dei pastori delle anime di curare la preparazione prematrimoniale (can. 783); obbligo degli stessi di escludere qualsiasi possibilità di celebrazione invalida (can. 785 §1); obbligo dei fedeli di rivelare eventuali impedimenti matrimoniali.

Ciononostante proprio nella dimensione salvifica a cui ogni fedele è aperto, questo obbligo trascende la dimensione canonica e si trasforma in un vero e proprio obbligo morale e di coscienza a cui è tenuto ciascun fedele.

### **Conclusioni**

Il matrimonio che si celebra "in Cristo e nella Chiesa" non è soltanto un semplice riferimento religioso alla presenza di Dio in un atto importante della propria vita di coppia, ma si basa sulla scelta libera e consapevole di fare della propria realtà coniugale e familiare una immagine viva, - un sacramento -, dell'amore con cui Dio ama ogni uomo. Celebrare il matrimonio in Chiesa è una scelta che ha significato soltanto in un contesto di fede personale e di partecipazione attiva alla vita della Chiesa. Costruire una famiglia, - piccola chiesa domestica -, basata sul matrimonio, richiede un percorso di formazione che aiuta i fidanzati a costruire insieme un progetto cristiano: il loro amore e la loro vita quotidiana sono chiamati a diventare segno concreto dell'amore di Dio, testimonianza coerente di impegno cristiano, e quindi dono e ricchezza per la comunità.

In quanto sacramento il matrimonio cristiano è una scelta di radicalità evangelica; condurre una vita cristiana fondata sui principi evangelici necessita una preparazione che non consiste semplicemente in un atto formale finalizzato a ottenere un attestato di carattere burocratico, ma deve essere un'esperienza significativa che aiuta la coppia a verificare e a costruire il proprio progetto di famiglia cristiana. La vita matrimoniale è anche un'esperienza di Chiesa perché il cammino si svolge insieme con altre coppie in un contesto di dialogo, di confronto e di crescita comune. L'itinerario di preparazione al matrimonio non è dunque un semplice percorso formativo, ma inserito nella dimensione salvifica acquista un nuovo volto atto a favorire l'incontro dei fidanzati con la Chiesa e un loro inserimento nell'esperienza di fede, di preghiera, di carità e di impegno nella comunità cristiana.

Questa preparazione non può avvenire se non nel contesto concreto di una comunità cristiana che professa la fede, la celebra nel culto, la esprime nella vita. Essa chiama in causa la responsabilità dell'intera comunità cristiana, nelle sue varie articolazioni ed espressioni: dai presbiteri ai laici, dai coniugi ai fidanzati stessi. Altrettanto, e soprattutto ai nostri giorni, questa si presenta come un momento importante di tutta la pastorale prematrimoniale. Non esaurisce certo l'intera cura pastorale dei fidanzati, ma rappresenta un momento importante, un aspetto che non può essere trascurato.

Per realizzare una buona preparazione matrimoniale non basta solo una conoscenza teorica della disciplina ecclesiale, ma c'è bisogno di persone con specifica competenza e adeguatamente preparate a tale servizio, in una opportuna sinergia fra sacerdoti e coppie di sposi. In questo spirito, si sente addirittura la necessità di un "nuovo catecumenato" del matrimonio come realtà che impedisca il moltiplicarsi di celebrazioni matrimoniali nulle o inconsistenti.

È noto che parecchi cattolici, nel contesto socio-culturale del nostro tempo, subiscono l'influsso di un modo di vivere contrario alle esigenze della fede e della morale. La pratica del matrimonio civile, del matrimonio di prova, della libera convivenza pone continuamente all'azione pastorale complessi interrogativi, a cui, il magistero della Chiesa non ha mancato di dare risposte adeguate (cf. *Familiaris Consortio* 79-84). Questa situazione e gli interrogativi che

essa pone sono presenti nella disciplina canonica che abbiamo tentato di presentare in questo studio.

### **Bibliografia**

- “*Familiaris Consortio*” Esortazione Apostolica di Sua Santità' Giovanni Paolo II all'episcopato al clero ed ai fedeli di tutta la chiesa cattolica circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi, in *Enchiridion Vaticanum VII/ 1522-1810*.
- AA. VV., *Itinerario per fidanzati in preparazione al matrimonio*, La Tipografica Peana, Alghero, 2009.
- AAVV, *Il matrimonio nel codice dei canoni delle chiese orientali*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1994.
- BALESTRINI F. (a cura di), *Fedeltà coniugale oggi*, Cittadella Editrice Assisi, 1966;
- BLEIZIFFER W., *Educație religioasă și catehetică, drept sau obligație?* Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Catholica, Oradea, an XLVIII, nr. 2, 2003, pp. 223-238.
- BLEIZIFFER W., *Obligativitate apregătiri căsătoriei / o perspectiva canonica*, Cultura Creștină Serie Nouă, Anul VIII, nr. 3-4, Blaj, 2005, p. 78-87.
- BOSCHIA., *Nuove questioni matrimoniali*, Marietti Editori Ltd, 1952<sup>4</sup>; AA. VV., *Preparazione al matrimonio*, Ed. Dehoniane Bologna, 1966;
- CAMPANINI G., *Il matrimonio «sacramento antico»: questioni aperte*, in “Rivista di Teologia morale 44 (3), 421-429.
- CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, *Corrigenda di contenuti*, Libreria Editrice Vaticana, 1997.
- CHIAPPETTA L., *Il manuale del parroco*, - commento giuridico-pastorale -, Edizione Dehoniane Roma, 1997.
- CHIRVARIU V., *Drept matrimonial*, Oradea, 1933.
- COLELLA D., *L'influsso della mentalità divorzistica nella validità del matrimonio*, Pontificia Università Urbaniana, Roma, 1986.
- COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Il matrimonio cristiano, prop. 1.5*; EV 6/479-510.
- CONCILIO VATICANO II, EV 1, 1981.
- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Il fidanzamento tempo di crescita umana e cristiana*, Edizioni San Paolo, Milano, 1998;
- CYRIL V., *Separation, Divorce, Dissolution of the Bond, and Remarriage: Theological and Practical Approaches of the Orthodox Churches*, in Robert Dodaro (edited by) “Remaining in the Truth of Christ: Marriage and Communion in the Catholic Church”, Ignatius Press San Francisco, 2014, 93-128.
- DEL VECCHIO G., *Lezioni di filosofia del diritto*, Milano, 1965<sup>13</sup>, 230.
- DENZINGER, H., *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, (a cura di) Peter Hünermann, Dehoniane, Bologna, 1996<sup>2</sup>.
- FINOCCHIARRO R., *Il matrimonio nel diritto canonico*, ed. Il Mulino, Imola, 1995.
- GHIRLANDA G., *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione – Compendio di diritto ecclesiale*, Milano-Roma, 1933<sup>2</sup>, p. 356.
- HÜNERMAN P. (a cura di), *Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum* (ediție bilingvă), Edizioni Dehoniane Bologna, 1996<sup>2</sup>.
- ISTITUTO PER LE SCIENZE RELIGIOSE (sub îngrijirea), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Edizioni Dehoniane Bologna, 1991<sup>2</sup>.
- IOANNOU P. P., *Fonti*, Fascicolo IX, t. I, 2, *Discipline generale antiquae, Les canones des Synodes Particuliers*, Tipografia Italo-Orientale S. Nilo, Grottaferata Roma, 1962.
- IOANNOU P. P., *Fonti*, Fascicolo IX, t. II, *Discipline generale antiquae, Les canones des Pères Grecs*, Tipografia Italo-Orientale S. Nilo, Grottaferata Roma, 1963.
- MĂRTINĂ I., *Etica doctrinei sociale a Bisericii*, Editura Universităţii din Bucureşti, 2004, pp. 100-115.

**I. Boldea, C. Sigmirean, D.-M. Buda**

**THE CHALLENGES OF COMMUNICATION. Contexts and Strategies in the World of Globalism**

- MONTINI G. P., *La responsabilità del parroco nell'indagine prematrimoniale?*, in "Quaderni di diritto ecclesiale" 2/1988, 110-117.
- MÜLLER G. L., *Indissolubilità del matrimonio e dibattito sui divorziati risposati e i sacramenti*, in "L'Osservatore Romano", ed. quotidiana, Anno CLIII, n. 243, Merc. 23/10/2013.
- PINTO P. V. (a cura di), *Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Studium Romanae Rotae, Corpus Iuris Canonici II*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2001.
- PINTO P. V. (a cura di), *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Urbaniana, Roma, 1985.
- PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Fontium annotatione auctus*, Libreria editrice Vaticana, 1995; AAS 82 [1990], 1061-1353; EV 12/695-887.
- PRADER J., *Il Matrimonio in Oriente e Occidente*, PIO, Roma, 1992.
- PRADER J., *La legislazione matrimoniale latina e orientale*, Edizioni Dehoniane Bologna, Roma, 1993.
- SALCAHAS D., *Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese orientali*, Edizione Dehoniane, 109.
- TAMAŞ I., *Lecții de drept canonic Sapienția*, Iași, 2013.
- TERRANEO G., *C. 1071: La licenza dell'Ordinario del luogo per alcuni casi di matrimonio: burocrazia o sollecitudine pastorale?*, in "Quaderni di diritto ecclesiale" 2/1988, 95-109.
- VIOLLET J., *L'educazione dei giovani all'amore*, Borla Editore Torino, 1962.
- CAMPANINI G. (a cura di), *Matrimonio e famiglia nella riflessione contemporanea*, Città Nuova Ed., Roma, 1977.
- ŽUŽEK I., „Incidenza del “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium” nella storia moderna della Chiesa universale”, in *Ius in vita et in missione Ecclesiae, Acta Symposii internationalis iuris canonici*, Edit. Vaticana 1994, 676-735.